

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3793 del 09/07/2026
Oggetto	Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale ad uso idroelettrico, con occupazione di area demaniale, dal fiume Panaro in comune di San Cesario sul Panaro (MO), località Spilamberto. Concessionario: Idro Panaro Energia Pura srl. Codice pratica: MOPPA0327.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3980 del 09/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno nove LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche* e il r.d. 1775/1933 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*; la l. 959/1953 *Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*;
- la l.r. 37/1994 *Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*; la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 *Gestione dei beni del demanio idrico*; la l.r. 925/1980 *Nuove norme relative ai sovracani in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice*; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*, in particolare il Capo II *Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana*

- di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*; la l.r. 17/2023 *Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2024* in particolare gli artt. 3 e 5;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *Direttiva Derivazioni* e n. 3/2017 *Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche*;
 - la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
 - il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po *Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021-2027*;
 - le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021 e 1622/2015; sulla durata delle concessioni n. 787/2014, e 2102/2013;
 - la d.G.R. n. 1793/2008 *Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico*;
 - la Delibera dell'Assemblea regionale del 26 luglio 2011 n. 51 *Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*;
 - la d.G.R. 2067/2015 *Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE*;
 - la d.G.R. 1195/2016;
 - la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021*;
 - la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta*

Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;

- *la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

PRESO ATTO

- della domanda registrata al prot. PG/2025/193330 del 30/10/2025 con cui Christiane Luedtke, c.f. LDTCRS60B49Z112Q, in qualità di legale rappresentante di Idro Panaro Energia Pura srl, c.f. 02235410210, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque superficiali dal fiume Panaro, ai sensi del r.r. 41/2001, in Comune di San Cesario sul Panaro (MO), località Spilamberto, con destinazione ad uso idroelettrico, per una portata massima di esercizio pari a l/s 15.083, portata media di esercizio pari a l/s 7.920, potenza nominale dell'impianto pari a 465,88 kW e salto idraulico pari a 6 m, con scadenza al 10/05/2026, assentita con det. n. 3106 del 10/05/1996, disciplinare di concessione n. 5311 del 23/01/1996 (Pratica n.814/D), modificata con det. n. 5454 del 07/05/2003 (Cambio di titolarità e variante non sostanziale), codice pratica: MOPPA0327;
- che con la medesima domanda è stata richiesta l'occupazione di area del demanio idrico censita al foglio 34, mappale 31 e fronte, del comune di San Cesario sul Panaro (MO), con le seguenti opere:
 - Condotta forzata di lunghezza 66 m e diametro pari a 2,8 m,
 - Cono di convogliamento di lunghezza pari a 9,8 m e diametro medio pari a 4,65 m,
 - Cabina MT di superficie pari a 13,7 mq,
 - Sala macchine, turbina e diffusore di superficie pari a 142 mq,
 - Scarico di lungo 36 m (di cui 30 m in alveo e 6 m fuori alveo) e larghezza pari a 6 m.
- che con integrazioni inviate dal concessionario e registrate al protocollo PG/2026/85771 del 11/05/2026 sono state individuate le modalità per il rilascio regolabile del DMV attraverso l'apertura tarata della griglia sghiaiatrice.

CONSIDERATO

- che la presentazione della domanda di rinnovo è avvenuta nel termine di legge;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso idroelettrico;
- che la destinazione d'uso dell'area demaniale è qualificabile, per la definizione del canone, come uso:
 - parallelismo per la condotta forzata e il cono di convogliamento;
 - altre occupazioni con manufatti e opere varie per la cabina MT;
 - fabbricati, box e parcheggi per la sala macchine, turbina e diffusore;
 - scarico per la condotta di scarico (30 m di attraversamento e 6 m di parallelismo).

CONSIDERATO INOLTRE che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

CONSIDERATO INOLTRE che il corpo idrico interessato dalla derivazione è il fiume Panaro, cod. corpo idrico IT080122000000007_8_9ER, il cui stato ecologico definito dal Piano di Gestione è sufficiente;

DATO ATTO che in data 09/06/2026 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

DATO ATTO

- che con nota PG/2026/66392 del 13/04/2026 è stato richiesto all'Agenzia Interregionale per il fiume Po il parere di competenza, rilasciato con esito favorevole con nota assunta al prot. PG/2026/89105 del 15/05/2026;
- che il suddetto parere ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata

dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145, d. lgs. 152/2006, dell'art. 48 del RR 41/2001 e dell'art 57 del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato nella misura pari a l/s 1.190 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 1.680 in quello invernale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente, risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha costituito in data 03/07/2026 la fideiussione n.19099 pari a 157.000 euro sulla base del piano di dismissione delle opere registrato al protocollo PG/2026/52768 del 23/03/2026;
- ha costituito in data 24/06/2026 un deposito cauzionale nella misura di 9.584,82 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica MOPPA0327;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Idro Panaro Energia Pura srl, c.f. 02235410210, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale con occupazione di area demaniale, cod. pratica MOPPA0327, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi in sponda destra dal fiume Panaro, codice corpo idrico IT080122000000007_8_9ER;
 - ubicazione del prelievo: Comune di San Cesario sul Panaro (MO), località Spilamberto, su area appartenente al demanio idrico, foglio 34, mappale 31 e fronte, coordinate UTM RER x: 661.526; y: 933.544;
 - opere ricadenti su aree demaniali in concessione e caratteristiche delle occupazioni:
 - Condotta forzata di lunghezza 66 m e diametro pari a 2,8 m,

- Cono di convogliamento di lunghezza pari a 9,8 m e diametro medio pari a 4,65 m,
 - Cabina MT di superficie pari a 13,7 mq,
 - Sala macchine, turbina e diffusore di superficie pari a 142 mq,
 - Scarico lungo 36 m (di cui 30 m in alveo e 6 m fuori alveo) e larghezza pari a 6 m;
- destinazione della risorsa idrica ad uso idroelettrico;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 15.083; portata media pari a l/s 7.920;
 - salto idraulico pari a 6 metri;
 - l'impianto si configura come "puntuale";
 - potenza nominale di concessione pari a kW 465,88;
 - produzione di energia attesa pari a kW/h 4.081.109 su base annua;
2. di stabilire un deflusso minimo vitale (DMV), da lasciar defluire a valle dell'opera di presa attraverso apertura tarata della griglia sghiaiatrice nei periodi di funzionamento dell'impianto, pari a l/s 1.190 nel periodo estivo e pari a l/s 1.680 nel periodo invernale e che in assenza di una disponibilità di risorsa superiore a tali portate nel corso d'acqua il prelievo debba essere conseguentemente interrotto;
 3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2045;
 4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 03/07/2026, registrato al prot. PG/2026/121941;
 5. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a 9.584,82 euro, di cui 7.974,83 euro per la risorsa idrica e 1.609,99 euro per l'area demaniale;
 6. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 9.584,82 euro;
 7. di dare atto che è stata costituita una fideiussione a favore della Regione Emilia Romagna a garanzia del ripristino dei luoghi nella misura di 157.000 euro;
 8. di dare atto che ai sensi dell'art. 53, R.D. 1775/1933 e delle leggi . 959/1953 e 925/1980, il concessionario, a ristoro dei danni di varia natura indotti dall'esercizio idroelettrico, è soggetto anche al pagamento, con la stessa decorrenza fissata per il canone demaniale, dei sovracani a

favore dei Comuni Rivaschi di Spilamberto e San Cesario sul Panaro e della Provincia di Modena;

9. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse successivamente risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, d.lgs. 159/2011;
10. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata al concessionario e all'Agenzia Interregionale per il fiume Po;
11. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
12. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
13. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
14. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e di occupazione di area demaniale rilasciata a Idro Panaro Energia Pura srl, c.f. 02235410210 (cod. pratica MOPPA0327).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE E DELLE AREE DEMANIALI CONCESSE

1. L'opera di presa è costituita da una griglia posta in destra idraulica del fiume Panaro da cui parte una condotta forzata in legno di diametro pari a 2,8 m e lunghezza pari a 66,30 m. La condotta forzata convoglia le acque in un cono di convogliamento delle acque del diametro medio pari a 4,65 m e lunghezza media pari a 9,8 m. Dal cono di convogliamento acque la risorsa idrica viene trasferita alla camera turbina posta al di sotto della centrale sala macchine e della cabina MT inrete. Dopo il turbinamento della risorsa, essa è scaricata attraverso il diffusore nel canale di scarico a cielo aperto di lunghezza pari a 36 m e larghezza pari a 6 m.
2. L'opera di presa è sita in Comune di San Cesario sul Panaro (MO), località Spilamberto, su area appartenente al demanio idrico, foglio 34, mappale 31 e fronte, coordinate UTM RER x: 661.526; y: 933.544
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico fiume Panaro, codice corpo idrico IT08012200000007_8_9ER.
4. Le aree demaniali occupate con le opere relative all'impianto sono così quantificate:
 - Condotta forzata di lunghezza 66 m e diametro pari a 2,8 m,
 - Cono di convogliamento di lunghezza pari a 9,8 m e diametro medio pari a 4,65 m,
 - Cabina MT di superficie pari a 13,7 mq,
 - Sala macchine, turbina e diffusore di superficie pari a 142 mq,
 - Scarico lungo 36 m (di cui 30 m in alveo e 6 m fuori alveo) e larghezza pari a 6 m.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico, in ragione di una potenza nominale media annua concessa di 465,88 kW per un salto nominale di 6 m;

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito nella misura media uguale a 7.920 l/s e nella misura massima di 15.083 l/s.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, risultante dalla somma del canone determinato per l'uso della risorsa idrica, di quello determinato per l'occupazione permanente delle aree demaniali e, per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori, di quello determinato per l'occupazione temporanea di cantiere.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - SOVRACANONI

1. Alla concessione di cui al presente disciplinare si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n.959 e 22 dicembre 1980, n.925 relative ai sovracanonici per concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice. Il concessionario è tenuto pertanto a corrispondere, in favore di tutti gli Enti aventi diritto i relativi sovracanonici annui, nella misura fissata dal Ministero competente con apposito decreto.

ARTICOLO 5 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale e la fideiussione costituiti vengono restituiti o svincolati alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre per inadempimento delle obbligazioni concessorie ivi compresa l'accertata morosità, può incamerare il deposito o escutere la fideiussione anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza a copertura di eventuali crediti.

ARTICOLO 6 - DURATA DEL RINNOVO DI CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2045.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso..
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Considerato che un dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata restituirebbe misurazioni poco attendibili, si prescrive al concessionario di trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno ad ARPAE - Area Demanio Idrico, i dati annuali di produzione elettrica (su base mensile), compresi della conversione in portate derivate sulla base del valore di efficienza della turbina, che saranno utilizzati per il controllo dell'effettiva portata media derivata. Tali misurazioni potranno eventualmente determinare una revisione, anche prima della scadenza del presente atto, della potenza nominale concessa nel caso in cui la serie storica evidenzia una produzione media annuale maggiore del valore rilasciato in concessione. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Produzione elettrica e portate derivate** – Il concessionario è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno ad ARPAE DT - Area Demanio Idrico, sul portale della domanda online all'indirizzo <https://demanio-do.arpae.it/domanda/> autenticandosi mediante SPID, i dati annuali di produzione elettrica, che saranno utilizzati per il controllo dell'effettiva portata media derivata e potranno eventualmente determinare una revisione, anche prima della scadenza del presente atto, della potenza nominale concessa nel caso in cui la serie storica evidenzia una produzione media annuale maggiore del valore rilasciato in concessione. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
4. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo e monitoraggio istituzionale.
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, nonché all'estensione dell'area concessa ed alla relativa destinazione d'uso, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
6. **Obblighi di comunicazione** – Il concessionario ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione concedente l'alienazione dell'area su cui insiste il prelievo concessionato (in caso di persone giuridiche) e ogni modificazione della denominazione, dell'assetto societario, dello stato giuridico della società, con riferimento anche all'eventuale attivazione di procedure concorsuali.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può subconcedere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare e ad occupare l'area concessa.
8. **Spese** – Sono a carico del concessionario gli oneri connessi all'imposta di bollo e di registrazione.
9. **Verifica idoneità risorsa** – Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario

ogni eventuale accertamento necessario per verificare l' idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

10. **Deflusso minimo vitale** – Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale estivo pari a 1.190 mc/s (dal mese di maggio al mese di settembre) e invernale pari a mc/s 1.680 (dal mese di ottobre al mese di aprile). Il rilascio del DMV, nei periodi in cui la centralina idroelettrica è in funzione, è garantito attraverso apertura tarata della griglia sghiaiatrice come descritto nella relazione tecnica acquisita al protocollo Arpae PG/2026/85771 del 11/05/2026.
11. **Sospensione del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora la portata del corpo idrico scenda al di sotto del Deflusso Minimo Vitale. Le informazioni relative allo stato idrologico dei corpi idrici nei periodi estivi sono reperibili sul portale di regolazione dei prelievi (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-regolazione-dei-prelievi>) che utilizza un sistema semaforico che segnala con il colore rosso il divieto di prelievo.

Il concessionario deve comunque sospendere il prelievo in caso di disposizione in tal senso dell' autorità competente.
12. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati nell'esercizio e in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente, cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità giudiziale.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dall' Agenzia Interregionale per il fiume Po registrate al protocollo PG/2026/89705 del 15/05/2026 che si riportano integralmente:

“ Art.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il parere favorevole si intende accordato per quanto illustrato negli elaborati trasmessi;
2. Non dovranno essere poste in alveo strutture, anche provvisorie, che ostruiscano il regolare deflusso delle piene;

3. Non dovranno essere arrecati danni alle arginature ed opere connesse (rampe di accesso), comprese le piste di servizio;
4. Ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzata dalla scrivente Agenzia; l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al soggetto Concessionario;
5. È fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
6. Sia garantito al personale dell'Agenzia, che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e R.D. 2669/1937, l'accesso alle aree demaniali, alle relative pertinenze idrauliche demaniali nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

Art.2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui si dovessero introdurre modifiche all'andamento del corso d'acqua in argomento, il soggetto Concessionario non potrà pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere;
2. Eventuali danni apportati alle opere idrauliche esistenti conseguenti all'esercizio del presente nulla osta dovranno essere ripristinati ad onere del Concessionario;
3. In riferimento alla comunicazione pervenuta alla scrivente Agenzia con prot. n. 24109 del 02/09/2024, con la quale la Società Idro Panaro Energia Pura srl segnalava il danneggiamento della corona della gaveta centrale, si prescrive la sistemazione della briglia in corrispondenza dell'erosione al fine di ripristinare la corretta funzionalità, utilizzando i medesimi materiali di cui è costituita la gaveta. Per tale motivo, si prescrive che dovranno essere trasmessi a questo ufficio

opportuni elaborati tecnici che illustrino le caratteristiche dell'intervento e che l'inizio delle lavorazioni sarà subordinato ad approvazione da parte della scrivente Agenzia.

4. In nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;

Art.3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne la scrivente Agenzia da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. Per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
3. La scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere. In tale occasione il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo e, in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;
4. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle

sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.”

ARTICOLO 10 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale e della fideiussione.

ARTICOLO 11 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia e l'adempimento di quanto prescritto dall'Amministrazione concedente in relazione alla cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 12 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato al prelievo, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 13 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 14 - CESSAZIONE DELL'UTENZA E OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, alla cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale e della fideiussione.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino dello stato dei luoghi nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima attiverà presso le amministrazioni competenti le procedure volte all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 15 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate al Servizio concedente entro 30 giorni dall'ottenimento del titolo.
3. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare sull'area demaniale. La concessione non costituisce riconoscimento di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale.

In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 R.D. 1775/1933, art. 49 RR 41/2001 comma 1 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.